ISTITUZIONE DI UN ENTE NAZIONALE FASCISTA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Art. 3

Dell'assistenza prevista dal precedente art. 2 fruiscono:

a) i personali civili - compresi i salariati - di ruolo e non di ruolo, comunque denominati, dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato e dalle Aziende autonome statali;

b) gli ufficiali in servizio permanente effettivo del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, di altri corpi dello Stato organizzati militarmente e della Milizia portuaria, stradale e forestale nonche' gli ufficiali in servizio permanente effettivo della Milizia volontaria sicurezza nazionale e delle specialita' confinaria, artiglieria marittima e contraerea;

c) i sottufficiali in carriera continuativa del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza ed altri Corpi dello Stato organizzati militarmente e della Milizia portuaria, stradale e forestale, nonche' i sottufficiali del servizio permanente effettivo della Milizia volontaria sicurezza nazionale e delle specialita' confinaria, artiglieria marittima e contraerea;

d) i personali civili che prestano opera comunque retribuita alle dipendenze dirette dello Stato, che vengano indicati con decreti del Ministro per le finanze da emanarsi d'intesa con il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, e con i Ministri competenti.

Versione in vigore dal 27 febbraio 1942, non più in vigore dal 1 gennaio 1948 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di un Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali
Estremi	Legge 19 gennaio 1942, n. 22
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-un-ente-nazionale-fascista-di-previdenza-ed-assistenza/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it